

TRIBUNALE DI TARANTO

IL GIUDICE

- Sciolta la riserva espressa all'udienza del 12/12/2018 nella causa R.G. n. 3470/2018;
- Ritenuto che l'art 119 TUB vada interpretato in senso costituzionalmente orientato come esteso anche ai garanti del correntista, atteso che il fideiussore, come il cliente, ha necessità di esaminare la documentazione afferente il conto per poter verificare la legittimità dell'operato della banca e l'esistenza del credito di cui egli deve rispondere di fronte alla banca, e soprattutto per potersi difendere in giudizio di fronte ad una richiesta di pagamento avanzata dalla banca;
- Che nel caso di specie la banca aveva già comunicato all'opposto di aver revocato tutti gli affidamenti in favore della società garantita e di vantare un consistente credito nei confronti della stessa, che avrebbe azionato anche nei confronti dei fideiussori, per cui sussisteva un interesse concreto del fideiussore di informarsi compiutamente sull'andamento del rapporto allo scopo di predisporre una adeguata difesa;
- Ritenuto che nulla osta a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Visto l'art 648 c.p.c.;
- Rilevato che la materia è oggetto di mediazione obbligatoria;

P.Q.M.

Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Assegna all'opponente il termine di 15 giorni per avviare il tentativo di mediazione obbligatoria. Rinvia per il prosieguo all'udienza del 9/10/2019. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Taranto, 3/01/2019

IL GIUDICE

Dott.ssa Rossella DI TODARO

